

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1934

PROPOSTA DI LEGGE d' iniziativa del Deputato TURCHI

Annunziata il 13 aprile 1951

Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, dettante norme sulla revisione delle piante organiche del personale degli Enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra i molti motivi che rendono pesante il funzionamento degli Enti locali è da considerare non ultimo, quello che attiene alla sistemazione del personale; ogni ritardo ingiustificato per la immissione nei ruoli o per l'avanzamento, lo defrauda delle sue legittime aspettative, influisce sul suo stato d'animo e sul suo rendimento e si risolve in definitiva, in un danno oltre che per il personale stesso, anche per gli enti. A ciò vuole ovviare la presente proposta di legge.

Come è noto, il regime fascista, nel quadro di quei provvedimenti che trasformarono gli enti autarchici in organi burocratici, strumenti del potere centrale, con i regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1577 e 25 novembre 1926, n. 2108, ebbe a bloccare gli organici del personale degli enti locali dando con ciò il via alla piaga dell'avventiziato e alla ingiustizia delle forzate limitazioni di carriera. Caduto il fascismo e intrapresa la strada che con la Costituzione doveva portare al pieno riconoscimento dell'autonomia locale, con il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, allo scopo di sanare detta piaga e di rimediare a detta ingiustizia, si provvide ad abrogare ogni disposizione li-

mitativa della facoltà spettante agli enti locali di modificare, adeguandole alle esigenze, le tabelle organiche del proprio personale. Con ciò si è consentito alla eliminazione dell'avventiziato in relazione anche alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, e successive disposizioni e all'apertura della carriera per i dipendenti di ruolo.

Senonché le possibilità derivanti da tale abrogazione sono rimaste a tutt'oggi, e cioè a ben sei anni di distanza, praticamente inoperanti, in quanto con l'articolo 2 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, veniva disposto che: « in caso di modificazione ai ruoli organici del personale delle relative norme regolamentari che importino aumenti alla spesa globale di organico, fissata all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto » (e cioè in tutti i casi), i provvedimenti relativi venissero sottoposti ad un eccezionale sistema di controlli da parte dell'autorità tutoria; sistema di controlli doppi e anche tripli, che non ha alcun precedente nel nostro ordinamento e che, all'atto pratico ha portato a un vero e proprio intasamento degli uffici ministeriali competenti a causa della enorme quantità di

pratiche pervenute in seguito alla revisione degli organici, e che da parte dei funzionari addetti vengono di fatto smaltite con estrema lentezza.

Si sa infatti da buona fonte che oltre 20 mila regolamenti organici — atti particolarmente complessi — attendono ancora di essere esaminati e con essi attendono di essere sistemati molte decine di migliaia di dipendenti di tutti i ruoli e categorie.

Ecco in base al precitato articolo 2 in che consiste tale sistema: le deliberazioni relative alla revisione delle tabelle organiche e dei regolamenti organici del personale dei comuni e delle provincie, debbono essere sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa; inoltre per le provincie e per i comuni capoluoghi di provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai 100 mila abitanti, le medesime deliberazioni non sono efficaci se non previa omologazione del Ministero per l'interno di concerto con quello del tesoro; pure soggette all'omologazione del Ministero per l'interno sono le deliberazioni adottate dalle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza di prima classe e cioè dalla maggior parte in quanto la classificazione di queste istituzioni dipende da limiti di spesa, limiti di spesa che non sono ancora stati adeguati alla rilevante svalutazione della moneta.

Se questo veramente eccezionale sistema di controllo poteva avere una certa ragione d'essere al momento dell'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale in questione, per il fatto che si era allora in fase di guerra guerreggiata con, l'ordinamento dello stato quasi completamente sconvolto e con il preciso obbligo da parte dello stato di integrare, senza alcuna limitazione, i bilanci deficitari degli enti locali, ora, e non solo da ora, tale ragione è venuta del tutto meno, soprattutto perché fin dal 31 dicembre 1949 ogni integrazione dello stato ai bilanci degli enti locali è cessata.

Inoltre deve ancora rilevare, indipendentemente dall'efficacia attribuibile all'articolo 130 della Costituzione, oppressivo di ogni controllo di merito sulle deliberazioni degli enti locali, che con la legge 9 giugno 1947, n. 530, (emanata quindi successivamente al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48), il sistema dei controlli sui comuni e sulle provincie da parte dello stato è stato rimaneggiato *ex novo* rispetto alle precedenti legislazioni; talché sotto l'imperio di questa legge, la quale esplicitamente disci-

plina anche il controllo sulle deliberazioni relative all'ordinamento degli uffici e servizi e ai regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale, con fondamento deve rispondere affermativamente alla domanda se quello eccezionale previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale in questione non debba intendersi automaticamente abrogato.

Però questa tesi pur suffragata, come abbiamo visto, da motivi logici, giuridici e costituzionali, è respinta dal Ministero dell'interno che, formalmente interrogato in proposito, ritiene l'articolo 2 precitato e quindi il sistema di controlli da esso previsto tuttora in vigore sebbene riconosca che la ragione stessa della norma è ormai venuta a mancare; d'altra parte non è neppure possibile, in relazione alla natura della materia, che la tesi dell'abrogazione possa essere affermata in sede giurisdizionale e quindi in qualche modo resa operante.

Di conseguenza ciò che conta è lo stato di fatto e cioè da un lato i reclami e le proteste crescenti del personale che si sente defraudato della legittima aspettativa ad una sistemazione, dall'altro le giustificazioni del Ministero che, non a torto, ammessa la validità del suo punto di vista, afferma occorrergli ancora qualche anno per potere esaminare con la necessaria scrupolosità le migliaia di pratiche rimesse e tra gli uni e le altre il disagio che da questo stato di cose deriva agli Enti locali.

Di fronte a questa situazione che sarebbe comica se non fosse tragica per i dipendenti degli Enti locali nonché dannosa e disdicevole per gli Enti stessi, riteniamo estremamente necessario ed urgente sollecitare dal Parlamento un provvedimento radicale che elimini senza possibilità di equivoci la causa del denunciato inconveniente.

E non è da dirsi che tale materia dovrebbe trovare la propria disciplina in sede di ordinamento regionale e particolarmente in tema di controlli della regione sulle deliberazioni degli Enti locali: ciò potrà essere anche esatto, ma ancor più esatto è il fatto che tale ordinamento è ben lungi dall'essere attuato e i dipendenti e gli stessi Enti non possono né debbono più oltre attendere.

Pertanto, onorevoli colleghi, rimettiamo al vostro esame fiduciosi nell'accoglimento, la presente proposta di legge, con la quale il sistema di controlli previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, viene *tout court* abrogato permettendo

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

così, attraverso l'eliminazione di un assurdo legislativo quale la contemporanea efficacia del citato articolo 2 e della legge 9 giugno 1947, n. 530, che la sistemazione dei dipen-

denti degli Enti locali avvenga rapidamente in conformità agli interessi di questi e delle pubbliche amministrazioni e secondo la stessa volontà del legislatore del 1945.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, è abrogato.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.